



**Compendio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Compendio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone**



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 60/2021 del 07/09/2021

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	ARNODO Pierino	X		
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio	X		
5	BERMOND Daniele			X
6	COTTERCHIO Sauro	X		
7	COURT Pierpaolo	X		
8	DONALISIO Graziano	X		
9	EBREIUL Claudio		X	
10	FARSELLA Paolo	X		
11	FLORINDI Carlo	X		
12	GALLO Luca			X
13	GIAI Luca		X	
14	GORLIER Daniele	X		
15	IULIANO Monica		X	
16	LENZI Fabrizio	X		
17	MAZZINI Andrea		X	
18	PRIN ABEIL Mario Agostino			X
19	RASERI Giulio		X	
20	SIGOT Valter	X		

Componenti presenti 12 su 20, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il prelievo della tipica fauna alpina 2021/22.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019, n. 121 del 02/09/2020 e n. 157 del 06/11/2020 con i quali è stato costituito e successivamente modificato e integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.;

Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/22 approvato con DGR n. 31-3562 del 16 luglio 2021;

Viste le *Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte* e i *Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina*, allegati 3 e 4 alla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per il prelievo della tipica fauna alpina adottato nella stagione venatoria 2020/21;

Ritenuto di non modificare sostanzialmente il regolamento del 2020, confermando anche l'istituzione dei distretti in cui il piano approvato dalla Regione sarà successivamente suddiviso;

Con voti unanimi favorevoli n. 12

12 su 12

DELIBERA

- di approvare nel CATO2 e nel CATO3 il Regolamento per il prelievo della tipica fauna alpina nella stagione 2021/22, rispettivamente allegati (A e B) alla presente deliberazione quale sue parti integranti e sostanziali;
- di demandare agli uffici dei due comprensori il completamento definitivo del Regolamento in base ai piani numerici di prelievo che la Regione riterrà di approvare;
- di stabilire che il Regolamento sarà distribuito, unitamente alle fascette, ai cacciatori dei due comprensori autorizzati al prelievo della tipica fauna alpina.

cb

Il Presidente
(Marco Genni)

Allegato A alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 60/2021 del 07/09/2021

Regolamento CATO2 per il prelievo della tipica fauna alpina stagione 2021/22 (da completare a cura degli uffici dopo l'approvazione dei piani e con eventuali altre disposizioni regionali)

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi della DGR n. 94-3804 del 27/04/2012 e s.m.i., della DGR del _____ e del Calendario venatorio regionale 2021/22.

2. Sono nominativamente autorizzati al prelievo della coturnice, del fagiano di monte e della pernice bianca esclusivamente i cacciatori sul cui tesserino venatorio regionale è stato apposto dal CATO2 lo specifico timbro con la seguente dicitura: "CATO2 – Caccia alla tipica fauna alpina anno 2021". Ai sensi delle norme regionali, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente nel C.A di residenza venatoria per i cacciatori piemontesi, I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

Congiuntamente all'apposizione del timbro sul tesserino, sono rilasciati i contrassegni numerati da applicare ai capi abbattuti.

3. Il contrassegno va apposto all'ala dell'animale abbattuto, rimuovendo le tacche relative alla data del prelievo. Il cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto al centro di controllo del CATO2 dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda di rilevamento dati attestante la liceità del prelievo.

4. Il piano numerico di prelievo delle specie oggetto del presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale per la stagione venatoria 2021/2022, è il seguente:

SPECIE	NUMERO CAPI	CALENDARIO
Coturnice		Dal 03/10 al 29/11 nelle giornate di mercoledì e domenica
Fagiano di monte		
Pernice bianca		

5. Il prelievo della tipica fauna alpina è ripartito per distretti territoriali individuati dal Comitato di gestione. I limiti massimi previsti in ogni distretto sono di seguito riportati:

Fagiano di monte

Distretto	N. capi
A. Frais - Galambra	
B. Gran Bosco - Valle Argentera	
C. Val Thuras	
D. Media Valle	

Coturnice

Distretto	N. capi
A. Frais - Galambra	
B. Gran Bosco - Valle Argentera	
C. Val Thuras	
D. Media Valle	

Pernice bianca

Distretto	N. capi
A. Frais - Galambra	
B. Gran Bosco - Valle Argentera	
C. Val Thuras	
D. Media Valle	
E. Sommeiller	

Il piano numerico di prelievo ripartito per distretti è autorizzato fino al raggiungimento del numero di capi previsto in ogni distretto.

Il prelievo su tutto il territorio del CATO2 è autorizzato sino al completamento del piano numerico approvato dalla Giunta Regionale; al fine di evitare eventuali significativi sforamenti, la caccia potrà essere chiusa anticipatamente in caso di prossimità al raggiungimento del piano.

Tutte le chiusure del prelievo saranno pubblicizzate con specifici avvisi sulle bacheche comprensoriali, presso l'ufficio e sul sito internet www.cato2.it.

6. L'esercizio venatorio a queste specie è **vietato** su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve e nei SIC, ad eccezione:

- SIC Cima Fournier-Lago Nero (autorizzato il prelievo del fagiano di monte);
- SIC Les Arnauds Punta Quattro Sorelle (autorizzato il prelievo del fagiano di monte e della coturnice);
- SIC Bardonecchia Val Fredda (autorizzato il prelievo del fagiano di monte e della coturnice);
- SIC Champlas-Colle Sestriere (autorizzato il prelievo della coturnice);
- SIC Basset-Fraiteve (autorizzato il prelievo della coturnice).

Si ricorda che nei Siti di interesse comunitario (SIC), è vietato utilizzare munizionamento al piombo per qualsiasi forma di caccia.

7. Il cacciatore, prima di ogni uscita, deve verificare se la caccia non sia già stata chiusa ai sensi dell'art. 5 e deve imbucare l'apposito tagliando, debitamente compilato, nelle cassette ubicate come di seguito elencato:

Sede del Comprensorio Alpino TO2: Piazza Grand Hoche frazione Beaulard Comune di Oulx	
Comune di Giaglione: MUNICIPIO	Comune di Sauze d'Oulx: Piazza Assietta (ex Pro Loco)
Comune di Gravere: MUNICIPIO	Comune di Bardonecchia: STAZIONE F.S.
Comune di Chiomonte: MUNICIPIO	Comune di Cesana T.se: MUNICIPIO
Comune di Exilles: MUNICIPIO	Comune di Sauze di Cesana: MUNICIPIO
Comune di Salbertrand: MUNICIPIO	Comune di Claviere: MUNICIPIO
Comune di Oulx: INGRESSO SCUOLE MEDIE	Comune di Sestriere: SEDE ATL

Il tagliando deve essere imbucato nella cassetta del Comune di inizio caccia.

8. Il carniere massimo consentito è di quattro capi annuali complessivi, con il limite giornaliero di due capi di fauna stanziale stabilito dal calendario venatorio regionale ed il limite di due capi giornalieri per la coturnice e di un capo giornaliero per il fagiano di monte e la pernice bianca.

9. Durante l'esercizio venatorio il cacciatore deve indossare "sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità".

10. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa vigente.

Allegato B alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 60/2021 del 07/09/2021

Regolamento CATO3 per il prelievo della tipica fauna alpina CATO3 stagione 2021/22 (da completare a cura degli uffici dopo l'approvazione dei piani e con eventuali altre disposizioni regionali)

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi della DGR n. 94-3804 del 27/04/2012 e s.m.i., della DGR del _____, del Calendario venatorio regionale 2021/22 e delle deliberazioni del Comitato di gestione.
2. Sono nominativamente autorizzati al prelievo della coturnice e del fagiano di monte esclusivamente i cacciatori sul cui tesserino venatorio regionale è stato apposto dal CATO3 lo specifico timbro con la seguente dicitura: "AUTORIZZATO CACCIA TIPICA FAUNA ALPINA NEL CATO3". Ai sensi delle norme regionali, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente nel CA di residenza venatoria. Congiuntamente all'apposizione del timbro sul tesserino, sono rilasciati i contrassegni numerati da applicare ai capi abbattuti. La caccia alla pernice bianca è invece consentita esclusivamente ai cacciatori in possesso di specifica cartolina autorizzativa nominale rilasciata dal CATO3 a seguito dei criteri integrativi deliberati dal Comitato di gestione.
3. Il contrassegno va apposto all'ala dell'animale abbattuto, rimuovendo le tacche relative alla data del prelievo. Il cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto presso uno dei centri di controllo del CATO3 dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda di rilevamento dati attestante la liceità del prelievo.
4. Il piano numerico di prelievo delle specie oggetto del presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale per la stagione venatoria 2021/22, è il seguente:

SPECIE	NUMERO CAPI	CALENDARIO
Coturnice		Dal 03/10 al 28/11 nelle giornate di mercoledì e domenica
Fagiano di monte		
Pernice bianca		Dal 03/10 al 27/10 e dal 31/10 al 28/11 <u>esclusivamente su assegnazione nominativa</u> nelle giornate di mercoledì e domenica

5. Il prelievo è autorizzato sino al completamento del piano numerico per ciascuna specie con le seguenti limitazioni. Coturnice: massimo ___ capi nel Distretto Condove (l'intero territorio comunale), ___ capi nel rimanente territorio comprensoriale; Pernice bianca (solo per i cacciatori specificamente autorizzati): Distretto Val Sangone ___ capi; Distretto Valli Susa e Cenischia ___ capi.
Al fine di evitare eventuali significativi sforamenti, la caccia potrà essere chiusa anticipatamente in caso di prossimità al raggiungimento del piano di prelievo deliberato dalla Giunta Regionale. L'eventuale chiusura anticipata del prelievo sarà pubblicizzata con specifici avvisi sulle bacheche comprensoriali, presso gli uffici e sul sito internet www.cato3.it.

6. L'esercizio venatorio a queste specie è **vietato** su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve e nei SIC, ad eccezione del SIC Rocciamelone dove invece è consentito **esclusivamente** il prelievo di coturnice e fagiano di monte **utilizzando soltanto munizionamento senza piombo**.

7. Il cacciatore, prima di ogni uscita, deve verificare se la caccia non sia già stata chiusa ai sensi dell'art. 5 e deve imbucare l'apposito tagliando, debitamente compilato, nelle cassette ubicate nei seguenti Comuni:

Almese	Cimitero lato Est (strada prov. n. 197)	Condove	Passo carraio A.I.B. dietro Comune
Bussoleno	Via Fontan 38	Giaveno	Portone principale Com. Montana
Bruzolo	Comune	Mattie	Comune
Caprie	Comune	Meana	Comune
Caselette	Comune	Mompantero	Comune
Chianocco	Comune	Novalesa	Comune
Chiusa S. Michele	Via Barella, 2	S. Antonino	Piazza Don O. Cantore angolo Via Torino
Coazze	Peso pubblico	S. Giorio	Sede CATO3
Colle Braida	Presso Bar/ristorante (solo cassetta)	Venaus	Campo sportivo
Cumiana	V. Vittorio Veneto (lato interno al giardino)	Villar Focchiardo	Piazza Abegg

Il tagliando deve essere imbucato nel Comune di inizio caccia o nella cassetta più vicina alla località di inizio caccia.

8. Il carniere massimo consentito è di quattro capi annuali complessivi, con il limite giornaliero di due capi di fauna stanziale stabilito dal calendario venatorio regionale ed il limite di due capi giornalieri per la coturnice e di un capo giornaliero per il fagiano di monte.

9. Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

10. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa vigente.